

**Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari
nei confronti di soggetti collegati**

RESOCONTO DELLA SECONDA CONSULTAZIONE

Dicembre 2011

Rispondenti

Hanno risposto alla consultazione:

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – CRA (Federcasse)
- l'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime)
- l'Associazione Italiana Leasing (Assilea)
- l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI)
- altri due soggetti che hanno chiesto di rimanere anonimi (in tabella menzionati come “commenti anonimi”)

Premessa

Nel complesso sono state valutate positivamente le revisioni apportate nel secondo documento di consultazione per venire incontro alle osservazioni e richieste emerse dalla prima consultazione. Oltre a proporre commenti sugli elementi innovativi del secondo documento, sono state reiterate numerose osservazioni relative ad aspetti già sottoposti alla consultazione precedente: a queste osservazioni si risponde, nel presente resoconto, perlopiù facendo rinvio al resoconto della prima consultazione.

- Per quanto riguarda il perimetro dei soggetti collegati, è stato riproposto con molta enfasi il tema degli impatti del perimetro “consolidato”, anche in connessione con l'ulteriore ampliamento del novero degli stretti familiari proposto nel secondo documento; valutati gli impatti complessivi della disciplina, si è addivenuti a soluzioni che accolgono le istanze dell'industria sugli “stretti familiari” mantenendo però l'approccio consolidato della disciplina;

- in materia di limiti quantitativi, le disposizioni sono state ulteriormente affinate a seguito di commenti su aspetti particolari (es. trattamento delle esposizioni derivanti da prestazione di servizi di pagamento e regolamento); sono state inoltre accolte le richieste relative al regime transitorio per le attività di rischio e per l'impianto delle procedure e dei sistemi interni;

- in tema di procedure, i commenti esprimono in generale adesione alle modifiche apportate nel secondo documento di consultazione volte ad attenuare gli oneri applicativi della disciplina; si apprezza l'allineamento alla disciplina Consob; si riconosce che l'utilizzo, in alcuni casi, delle stesse formulazioni testuali consente di evitare possibili dubbi interpretativi sul coordinamento tra le due discipline. Vengono poi ribadite alcune richieste, già formulate in occasione della prima consultazione, riguardanti in particolare l'applicazione delle procedure nell'ambito dei gruppi e il coordinamento con l'articolo 136 TUB.

La Banca d'Italia, in linea con le prassi adottate in sede di attuazione dell'art. 26 della legge sul risparmio (cfr. Regolamento di marzo 2010 sui procedimenti normativi di vigilanza), effettuerà una revisione della normativa dopo un congruo lasso di tempo, per verificarne l'efficacia rispetto alle finalità di vigilanza alla luce anche dell'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi protetti dall'ordinamento.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Disposizioni di carattere generale			
Perimetro dei soggetti collegati	Vengono riproposte le osservazioni sul perimetro “consolidato” dei soggetti collegati (ABI). Secondo l’Associazione, la soluzione adottata, oltre a divergere dall’impostazione IAS/Consob (che fa riferimento al perimetro individuale), presenterebbe difficoltà applicative e non sarebbe giustificata alla luce del rischio di elusione, già presidiato dall’art. 136 TUB (obbligazioni degli esponenti bancari).	No	Sui commenti già proposti nella prima consultazione si rinvia al relativo resoconto. Quanto al ruolo svolto dall’art. 136, si ritiene che questa norma non presidi adeguatamente il rischio di elusione . Essa, infatti, riguarda solo le operazioni con l’esponente aziendale e non anche le altre categorie di parti correlate. Inoltre, i presidi stabiliti dall’art. 136 TUB sono di natura esclusivamente procedurale e non prevedono limiti quantitativi, com’è invece nella normativa proposta in consultazione.
Influenza notevole	Vengono riproposti i commenti sulla soglia presuntiva dell’influenza notevole (ABI); viene aggiunta la considerazione che la delibera CICR consente di allineare la soglia a quella IAS (20%) anziché a quella prevista dall’art. 2359 comma 3 c.c. per le società quotate (10%). Vengono riproposti i commenti relativi all’indice di influenza notevole costituito dalla rappresentanza della banca nell’organo amministrativo della società partecipata (FEDERCASSE).	No	Sui commenti già proposti nella prima consultazione si rinvia al relativo resoconto. Per quanto riguarda l’interpretazione della delibera CICR, si ritiene che il puntuale riferimento all’art. 2359 3° comma c.c. (che riguarda specificamente le società quotate) costituisca un parametro speciale rispetto a quello generale rappresentato dai principi IAS (art. 1, lett. d, della delibera). Va anche tenuto presente che, per quanto riguarda le parti correlate “a monte”, la soglia presuntiva non potrebbe comunque essere superiore a quella rilevante per i controlli sugli assetti proprietari (art. 1, lettera b, della delibera).
	Viene chiesto di integrare il testo delle disposizioni per chiarire – secondo quanto riportato nel resoconto della prima consultazione – che gli indici di influenza notevole non costituiscono presunzioni bensì situazioni sintomatiche da approfondire alla luce di ogni altra circostanza rilevante. (ABI e FEDERCASSE)	Sì	Le disposizioni sono state conseguentemente emendate.
Controllo congiunto	Si chiede di precisare se le società “a valle” di società sottoposte a controllo congiunto rientrano o no nel perimetro di applicazione della disci-	Sì (vedi chia-	Le disposizioni – come emendate dopo la prima consultazione – chiariscono espressamente che non si considerano indirettamente controllate

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	plina (ABI).	rimento a lato)	(né indirettamente sottoposte a influenza notevole) le società e imprese controllate (partecipate) da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto (cfr. definizioni di “controllo” e “influenza notevole”). Da ciò si evince che le società controllate o partecipate da società a loro volta sottoposte a controllo congiunto non sono da annoverare tra i soggetti collegati.
Stretti familiari	<p>Si chiede di rivedere la scelta di includere fra gli “stretti familiari” gli affini fino al 2° grado. Nel caso dei gruppi bancari di maggiore complessità e ampiezza la scelta comporterebbe notevole aggravio di oneri applicativi e costi di <i>compliance</i>. Nel caso delle BCC l’onerosità sarebbe aggravata dalla presenza di queste banche in ristrette comunità locali in cui i vincoli di parentela assumono maggiore rilevanza (ABI e FEDERCASSE). Vengono inoltre riproposti i commenti sul perimetro dei familiari e reiterata la richiesta di allineare detto perimetro alle limitate presunzioni IAS (il coniuge, il convivente e i figli) (ABI).</p> <p>Viene suggerito di limitare il perimetro ai familiari (parenti e affini) entro il 1° grado (commento anonimo)</p>	Sì	<p>Valutati gli impatti, si ripristina la definizione di “stretti familiari” proposta nel primo documento di consultazione, che non includeva gli affini.</p> <p>Nel contempo, per non sottrarre a ogni controllo quantitativo e procedurale relazioni che possono presentare in concreto rilevanti rischi di conflitto di interesse, si prevede che le banche debbano comunque censire gli affini fino al 2° grado di una parte correlata e mantenere queste informazioni a disposizione per eventuali richieste della Vigilanza. Nei confronti degli affini non si applicheranno, in via generale, i limiti e le procedure previsti dalla nuova disciplina; la Banca d’Italia potrà, caso per caso, esercitare il potere di imporre l’estensione della disciplina (limiti e procedure) anche nei confronti degli affini in ragione dei conflitti di interesse accertati nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza.</p>
Limiti prudenziali			
Limiti prudenziali	<p>Viene fatto presente che nella disciplina comunitaria delle <i>large exposures</i> è stato rimosso il limite più restrittivo del 20% (anziché 25%) per i rapporti con soggetti collegati; da ciò se ne trae spunto per auspicare un ulteriore innalzamento in un’ottica di maggiore allineamento con la disciplina comunitaria (ABI).</p> <p>Si chiede di innalzare al 10% (dal 5%) il limite riferito agli esponenti “non</p>	No	<p>La disciplina delle <i>large exposures</i> ha finalità diverse da quella in consultazione: pertanto, le soluzioni della prima non possono essere estese automaticamente alla seconda. In ogni caso, si è dell’avviso che l’abrogazione dello specifico limite di concentrazione dei rischi del 20% per le esposizioni verso soggetti collegati a monte e a valle abbia come presupposto la facoltà degli Stati Membri di prevedere regole apposite per disciplinare queste fattispecie, come si evince anche dal <i>recital</i> n. 52 della CRD.</p> <p>L’ipotesi di differenziare il trattamento degli esponenti non esecutivi era stata avanzata, con motivazioni analoghe, nel corso della prima consultazione. La soluzione adottata nella seconda bozza è stata quella di in-</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	esecutivi" (ABI).		nalzare i limiti fino al 5% per tutti gli esponenti, evitando la distinzione fra esecutivi e non esecutivi. Tale distinzione, infatti, oltre a creare ulteriori complessità della disciplina, non appare appropriata in relazione alle finalità di vigilanza: l'esigenza di presidiare il conflitto di interessi sussiste in pari misura con riferimento sia agli esponenti cui spettano direttamente funzioni gestorie sia a quelli su cui ricadono principalmente compiti di monitoraggio della gestione e di supervisione strategica.
	Con riferimento alle BCC, viene chiesto di considerare un ulteriore innalzamento dei limiti, anche graduando in funzione delle diverse misure del patrimonio di vigilanza delle BCC, e in ogni caso di rivedere periodicamente i limiti in funzione degli impatti applicativi (FEDERCASSE)	No	<p>Le speciali previsioni per le BCC, già ricalibrate a seguito della prima consultazione per tener meglio in conto del carattere mutualistico di queste banche, appaiono, anche in base alle analisi d'impatto effettuate, adeguate in relazione alle particolari caratteristiche istituzionali della categoria e all'ammontare dei debordi emersi.</p> <p>Una differenziazione dei limiti in funzione del livello di patrimonializzazione delle banche introdurrebbe eccessive complessità nella normativa, con conseguenti ulteriori difficoltà applicative.</p>
	<p>Viene chiesto di rivedere il limite prudenziale per gli esponenti aziendali per tener conto del fatto che:</p> <p>(i) nei confronti di gruppi societari quotati già operano normative di trasparenza e informativa al mercato;</p> <p>(ii) tali gruppi sono generalmente articolati in numerosi livelli e pertanto il controllo dell'esponente risulta diluito e parallelamente si ridurrebbe il conflitto di interessi dell'esponente che controlla la società.</p> <p>In base a queste considerazioni, viene proposto di consentire un superamento del limite del 5%, non oltre la soglia massima del 20%, limitatamente alle esposizioni verso società quotate controllate indirettamente dall'esponente con interessenze inferiori al 50% (commento anonimo)</p>	No	<p>(i) Il commento non è condivisibile. La disciplina di trasparenza e dei conflitti di interesse delle società quotate è diretta a tutelare gli azionisti di minoranza di queste società; la disciplina di vigilanza vuole invece proteggere la stabilità delle banche, principalmente nel ruolo di creditori delle controparti sovvenute. La differente finalità delle due discipline ne giustifica la coesistenza nell'ordinamento giuridico. In ogni caso, sul versante delle banche quotate, la disciplina risulta il più possibile coordinata con quella della Consob.</p> <p>(ii) Un trattamento differenziato dei casi di controllo indiretto rispetto a quelli di controllo diretto non troverebbe fondamento sul piano giuridico. Sul piano sostanziale, non si condivide che i meccanismi di leva che nei gruppi multilivello consentono il controllo con limitate quote di capitale riducano i conflitti di interesse; al contrario, in questi casi i conflitti di interesse semmai sono acuiti, in presenza di rilevanti interessi di minoranza.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Modalità di calcolo e casi di superamento	ICBPI mette in luce le specifiche caratteristiche dell'operatività svolta dalla banca (ma il discorso è generalizzabile ad altri istituti simili) nell'ambito di servizi di trasferimento fondi prestati in favore di altre banche. Da tale operatività discendono sovente esposizioni nei confronti di banche partecipanti al capitale (che possono, quindi, essere parti correlate) per ammontare anche elevato ma con carattere di temporaneità e imprevedibilità. In relazione a tale operatività, l'Istituto centrale chiede di introdurre un'esenzione analoga a quella prevista dalla disciplina della concentrazione dei rischi.	Sì	Nelle disposizioni viene introdotta una esenzione per le operazioni in questione, alle condizioni e nei termini previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi. In relazione ai casi di superamento dei limiti, per quanto la questione non abbia formato oggetto di particolari osservazioni nel corso delle consultazioni, si è ritenuto di rendere più flessibile il trattamento delle eccedenze. Nella disciplina emanata si prevede che i rischi rilevanti (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse) connessi con l'operatività verso soggetti collegati debbono essere valutati nell'ambito del processo ICAAP (Secondo Pilastro); in caso di superamento dei limiti prudenziali (possibile soltanto per cause non riconducibili alla volontà delle banche) le banche, oltre a presentare il piano di rientro, dovranno tener conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.
Procedure deliberative			
Operazioni urgenti	Viene segnalato che l'obbligo di comunicare agli organi aziendali le operazioni urgenti prima del loro compimento appare in contraddizione con la natura urgente dell'operazione (ABI).	In parte	Il testo è stato chiarito per precisare, in linea anche con la disciplina Consob, che gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'operazione in quanto tale, ma le ragioni della sua urgenza. Tale obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo per le operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione. Quando la competenza deliberativa sia delegata ad altri soggetti aziendali (es. responsabili di particolari funzioni aziendali, capi-area, etc.) la disciplina richiede, fermo l'obbligo di motivazione del carattere di urgenza, un'informativa ex-post anche di tipo aggregato idonea ad assicurare il monitoraggio su queste operazioni.
Operazioni di leasing	Vengono chieste ulteriori precisazioni sull'ambito di applicazione della disciplina alle operazioni di leasing finanziario. In particolare, senza mettere in dubbio la necessità di un'adeguata gestione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nelle operazioni di leasing, vengono formulate alcune considerazioni volte a meglio chiarire la natura del rapporto di compravendita tra fornitore e società di leasing e viene richiesto se e a quali condizioni le deroghe e le esenzioni previste in	In parte (chiarimento a lato)	Si ritiene che le operazioni di leasing non richiedano deroghe o adattamenti rispetto alla disciplina generale, con riferimento sia alla relazione della banca con il cliente finanziato, sia a quella con il produttore/fornitore del bene oggetto del finanziamento. Si precisa che le procedure trovano applicazione, con riferimento a una o entrambe le relazioni, solo se la controparte è (o le controparti sono)

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	via generale dalla disciplina si applichino anche alle operazioni in oggetto. (ASSILEA)		<p>una parte correlata. Esse, inoltre, possono godere, al ricorrere dei relativi presupposti, delle stesse esenzioni o deroghe stabilite dalla disciplina (operazioni di importo esiguo, ordinarie, intra-gruppo, delibere-quadro).</p> <p>La tipizzazione del contratto di <i>leasing</i>, la finalità propria dell'operazione, l'assenza di convenzioni o altri rapporti tra la banca finanziatrice e il produttore/fornitore del bene sono elementi che possono agevolare la verifica del carattere di ordinarità dell'operazione, ma non costituiscono indici di per sé idonei a consentire deroghe generalizzate. Si conferma inoltre che le operazioni di maggiore rilevanza non possono essere considerate ordinarie, ma possono essere trattate nell'ambito delle delibere-quadro.</p>
Raccordo con l'art. 136 TUB	Viene chiesto di esentare dalle regole procedurali in fase pre-deliberativa le operazioni già rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, almeno sino al momento di un'eventuale revisione/abrogazione di questa norma. (ABI)	In parte	<p>Si ritiene opportuno confermare la regolamentazione proposta che si limita ad aggiungere - con riferimento alle operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB - alcuni presidi strettamente funzionali ad assicurare che il voto (in particolare quello degli amministratori indipendenti) possa essere espresso sulla base di un'adeguata conoscenza dell'operazione stessa. L'articolo 136 TUB impone obblighi deliberativi rafforzati ma non garantisce la disponibilità di flussi informativi e la possibilità di un coinvolgimento nella fase pre-deliberativa degli amministratori indipendenti, invece necessari ad assicurare un adeguato controllo sull'operazione.</p> <p>Sono stati invece eliminati gli obblighi di <i>reporting</i> agli organi aziendali, in quanto già ricompresi in sostanza nei meccanismi deliberativi rafforzati previsti dal 136 TUB.</p>
Iter di definizione delle procedure deliberative	Si chiede di alleggerire la disciplina relativa all'adozione, in fase iniziale e di eventuali modificazioni, delle procedure deliberative (ABI).	No	<p>L'adozione iniziale delle procedure deve seguire un iter particolarmente rigoroso in modo da assicurare che le procedure prescelte siano effettivamente conformi alla regolamentazione e ai suoi obiettivi. Il parere vincolante sia degli amministratori indipendenti, sia dell'organo di controllo appaiono quindi presidi necessari. La natura vincolante del parere è in linea con le previsioni contenute nella regolamentazione Consob.</p> <p>Nel caso del modello dualistico, conformemente alla scelta di attribuire</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			ai componenti indipendenti del consiglio di sorveglianza i compiti in materia di operazioni con parti correlate, anche in fase di adozione/modifica delle procedure, si prevede il coinvolgimento dei consiglieri di sorveglianza indipendenti (e non anche di quelli di gestione). L'impostazione è coerente con le vigenti disposizioni sulla governance delle banche relative alla composizione degli organi nel modello dualistico.
Gruppi bancari	Viene nuovamente chiesto di esentare dalle procedure deliberative le operazioni realizzate con o tra società controllate qualora nelle società controllate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati, seguendo l'impostazione adottata dalla disciplina Consob. (ABI; commento anonimo).	Sì	<p>A differenza dei limiti - che considerano, da un punto di vista strettamente prudenziale, il gruppo come un'unica entità economica – le procedure sono poste a tutela dell'integrità delle operazioni anche nell'interesse degli <i>stakeholders</i> di ciascuna componente del gruppo e, più in generale, dell'efficiente allocazione complessiva delle risorse (si vedano, su questo punto, anche le considerazioni già effettuate in occasione della prima consultazione) .</p> <p>Da ciò discende la scelta di applicare anche alle operazioni infragruppo presidi procedurali idonei ad assicurare la regolarità sostanziale e formale delle transazioni. Vale del resto sottolineare che alcune scelte – già operate nel secondo schema di consultazione – rispondono all'esigenza di attenuare l'onerosità della disciplina: le banche che fanno parte di gruppi calcolano la soglia (5%) per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza facendo riferimento al patrimonio di vigilanza consolidato e non a quello individuale; anche per le operazioni intra-gruppo valgono, ricorrendone i presupposti, i margini di flessibilità previsti dalla normativa con riferimento a varie ipotesi di deroga o di esenzione.</p> <p>Per venire comunque ulteriormente incontro alle istanze dell'industria, salvaguardando al contempo la <i>ratio</i> e gli obiettivi della regolamentazione sopra richiamati, si è introdotta una nuova disciplina delle operazioni con o tra società controllate dalla banca (e di quelle con società sottoposte a influenza notevole) che adotta lo stesso meccanismo di deroga previsto nel regolamento Consob.</p> <p>In particolare si consente di poter derogare dall'applicazione delle procedure nelle operazioni compiute con o tra società controllate (siano</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			<p>esse appartenenti o meno al gruppo bancario) nonché in quelle con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. Si precisa che in un'operazione tra una banca controllante e una banca controllata, il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la banca controllante. La valutazione sulla sussistenza o meno di interessi significativi nell'operazione di altri soggetti collegati deve essere compiutamente documentata nelle procedure che ciascuna banca deve definire ex-ante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla capogruppo.</p> <p>L'esenzione prevista per le operazioni con o tra società controllate interamente (cfr. definizione di "operazione") viene rimodulata e circoscritta alle operazioni compiute nell'ambito del gruppo bancario, con o tra società controllate totalitariamente. Per effetto di tale esenzione, tutte le operazioni effettuate tra componenti di un medesimo gruppo bancario sono automaticamente esentate dall'applicazione delle procedure se tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario anche congiunto.</p>
	<p>Viene chiesto di consentire che nell'ambito dei gruppi possano essere gli amministratori indipendenti della capogruppo ad esaminare e approvare le operazioni con soggetti collegati deliberate dalla capogruppo, anche per evitare pareri duplici della Capogruppo e delle controllate in relazione ad una medesima operazione (ABI).</p>	No	<p>Le procedure sono parte integrante dell'assetto di governance di ciascuna banca e mirano, in coerenza con la disciplina civilistica e con le disposizioni di vigilanza sulla governance delle banche, a tutelare gli interessi presenti in ciascuna banca. Esse quindi si applicano necessariamente a livello individuale. Ciò non esclude che il gruppo bancario, nella sua autonoma discrezionalità, possa prevedere che le operazioni delle controllate siano esaminate e approvate <i>anche</i> dagli amministratori indipendenti della capogruppo. Restano fermi in ogni caso gli obblighi di informativa alla capogruppo espressamente previsti dalla disciplina.</p>
<p>Operazioni di importo esiguo</p>	<p>Nell'esprimere un generale apprezzamento sulle modifiche introdotte con il secondo documento di consultazione, viene condivisa la scelta di differenziare le soglie per il calcolo delle operazioni di importo esiguo in relazione ai livelli di patrimonializzazione, ma si ribadisce la richiesta di una maggiore flessibilità attribuendo alle banche il compito di fissare le soglie di esiguità, secondo la tipologia di operazione e la categoria di parte correlata coinvolta. (ASSONIME)</p>	No	<p>Si rinvia al resoconto della prima consultazione.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Controlli			
<i>Presidi per il personale, diverso dagli esponenti aziendali.</i>	Si chiede di eliminare le regole relative alle operazioni con “il personale più rilevante”, sottolineando – tra l’altro – che la previsione sarebbe priva di base giuridica. Si fa presente inoltre che la norma potrebbe essere particolarmente onerosa per le BCC. (ABI e FEDERCASSE)	No	<p>Si conferma l’esigenza di richiedere alle banche la predisposizione di adeguati presidi nel caso di operazioni con il proprio personale (diverso dai soggetti già qualificati come parti correlate); la base giuridica della previsione è individuabile nel potere regolamentare della Banca d’Italia in materia di assetti organizzativi e di controlli interni (ex art. 53 e 67 TUB).</p> <p>D’altro canto, la norma proposta concede alle banche ampi spazi di auto-regolamentazione, limitandosi a identificare il novero minimo del personale da coprire (il personale più rilevante ai sensi delle disposizioni sulle remunerazioni) e i requisiti minimi per l’adeguata gestione delle situazioni in oggetto (disclosure, passaggio di competenze ai livelli gerarchici superiori etc.).</p> <p>Questi requisiti rispondono a criteri di sana gestione dell’attività bancaria e sono in linea con le prassi, talvolta già adottate dalle banche nell’ambito dei propri regolamenti interni, per assicurare l’oggettività delle decisioni relative a operazioni con il proprio personale.</p> <p>Le disposizioni sono sufficientemente flessibili e consentono di tener conto anche della dimensione aziendale, essendo rimessa all’autonomia di ciascuna banca l’individuazione del perimetro dei soggetti da coprire (in analogia a quanto già avviene per l’identificazione del “personale più rilevante” ai fini della disciplina sui sistemi di remunerazione).</p> <p>Poiché la disciplina sulle remunerazioni già chiede alle banche di identificare il personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio della banca, si ritiene coerente (e più agevole anche per le banche) far riferimento almeno a questa categoria di soggetti.</p>
<i>Conglomerati finanziari</i>	Viene reiterata la richiesta di esentare dalla disciplina le operazioni “intra-gruppo” poste in essere fra società appartenenti a un medesimo conglomerato finanziario. (ABI)	No	Si rinvia al resoconto della prima consultazione.
Comunicazioni e interventi			

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
<i>Dichiarazioni degli esponenti e partecipanti</i>	Si chiede che venga predisposto un modello da utilizzare per la dichiarazione degli esponenti e partecipanti ai fini dell'identificazione dei soggetti connessi, analogamente alle disposizioni in materia di autocertificazione dei requisiti di esponenti e soci. (ABI)	In parte	La Banca d'Italia è disponibile a collaborare con le associazioni rappresentative dell'industria per la predisposizione di un modello di autodichiarazione utilizzabile da esponenti e partecipanti.
Regime transitorio			
	Viene chiesto di includere nel regime transitorio le esposizioni eccedenti in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa (anziché quelle in essere al 31.12.2010). (ABI, FEDERCASSE e commento anonimo)	Sì	Il regime transitorio riguarderà le esposizioni in essere alla data di emanazione della normativa.
	In relazione a esposizioni di lunga durata, che potrebbero permanere anche oltre i 5 anni, si chiede un regime transitorio che non imponga il rientro nei limiti al termine dei 5 anni (FEDERCASSE)	In parte	La disposizione è stata rivista e prevede ora che le attività di rischio eccedenti alla data di emanazione della normativa dovranno essere ricondotte nei limiti prudenziali in un arco di tempo non superiore, di regola, a 5 anni (31/12/2017). Le eventuali eccedenze di carattere eccezionale che dovessero ancora sussistere a quest'ultima data contribuiranno alla determinazione del capitale interno complessivo. Le banche e i gruppi bancari comunicheranno alla Banca d'Italia i conseguenti piani di rientro.
	Viene chiesto di ampliare da 6 a 12 mesi il periodo di vacatio delle nuove disposizioni, necessario per la definizione delle procedure e l'adeguamento dei sistemi interni. [ABI, FEDERCASSE e commento anonimo)	Sì	La disposizione è stata rivista. Entro il 30 giugno 2012 gli intermediari dovranno definire le procedure deliberative; procedure e limiti cominceranno a trovare applicazione improrogabilmente a far data dal 31.12.2012. Ci si aspetta che le banche adottino da subito tutte le iniziative necessarie per adeguarsi nei termini indicati.